



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 maggio 2009 (28.05)
(OR. en)**

8840/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)**

**CODEC 552
SOC 259**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Astrid LULLING (PPE/DE - LU), ha presentato, a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, una relazione consistente in 28 emendamenti (da 1 a 28). Il gruppo politico ALDE/ADLE ha inoltre presentato 17 emendamenti (da 29 a 45), il PSE e il gruppo politico Verts/ALE hanno presentato un emendamento (46).

II. DISCUSSIONE

La discussione del 6 maggio 2009, svolta su base congiunta, ha riguardato i seguenti due fascicoli:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE [**relatrice: Astrid LULLING (PPE/DE - LU)**]
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento [**relatrice: Edite ESTRELA (PSE – PT)**] (*cfr. anche doc. 9302/09*);

Astrid LULLING (PPE/DE - LU) ha aperto la discussione e

- ha accolto con favore la proposta della Commissione che sostituirà la direttiva del 1986, ma ha espresso delusione per il fatto che questa nuova proposta non si spinge abbastanza avanti riguardo ad un punto chiave, segnatamente la protezione di sicurezza sociale per i coniugi coadiuvanti. L'esperienza mostra che il diritto dei coniugi coadiuvanti di affiliarsi a regimi di sicurezza sociale, in contrapposizione ad una adesione obbligatoria, non è sufficiente e la grande maggioranza non aderisce;
- ha rilevato che la norma esistente sul riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti dovrebbe essere mantenuta;
- si è espressa a favore delle definizioni utilizzate nella proposta della Commissione che sono fondate giuridicamente e accettabili da tutti;
- ha rilevato che se nessuno Stato membro vietasse la costituzione di società tra coniugi o partner riconosciuti si otterrebbe un grande miglioramento.

Edite ESTRELA (PSE -PT)

- ha rilevato che gli obiettivi della proposta consistono nel migliorare le condizioni di lavoro delle donne e incoraggiare il loro ritorno al lavoro dopo il parto nonché assicurare una conciliazione migliore della vita familiare, privata e professionale e aumentare il tasso di natalità in Europa;
- ha accolto con favore le norme sulla dispensa dal lavoro notturno e dalle ore di lavoro straordinario;
- ha sottolineato l'importanza del congedo di maternità di 20 settimane, che dovrebbe includere un congedo di maternità obbligatorio totalmente retribuito di almeno sei settimane dopo il parto;
- ha chiesto per i padri un periodo di congedo di due settimane. La partecipazione dei padri è essenziale nella vita di una famiglia giovane.

Il Commissario SPIDLA

- ha confermato che è intenzione della Commissione migliorare la partecipazione delle donne alla vita lavorativa e incoraggiarle ad avere figli;
- ha rilevato che la proposta attuale non è la sede opportuna per trattare la questione dei coniugi lavoratori autonomi e coadiuvanti. Ha rilevato la possibilità che la Commissione adotti una nuova proposta legislativa prima dell'estate riguardante questo gruppo;
- ha respinto l'idea di un diritto al "congedo di paternità" in questa fase;
- ha concordato con la proposta del Parlamento che prevede un congedo di maternità di 20 settimane totalmente retribuito;
- non è d'accordo con la proposta di alcune norme obbligatorie per le donne nel periodo di allattamento dopo 20 settimane. Ha proposto di lasciare la questione agli Stati membri;
- riguardo alla relazione Lulling ha evidenziato che la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo possono essere appoggiati dalla Commissione;
- ha respinto la proposta di un'affiliazione obbligatoria dei coniugi coadiuvanti al regime di sicurezza sociale. Preferisce la soluzione volontaria, in particolare tenendo conto della situazione economica attuale. Non vorrebbe che le società familiari fossero esposte a costi più elevati.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE/DE, Maria PETRE (PPE/DE - RO)

- ha sottolineato l'importanza della famiglia come fondamento della società;
- ha espresso il suo sostegno all'estensione a 20 settimane del congedo di maternità, tenendo conto che l'OMS raccomanda 24 settimane per riprendersi dal parto;

Esprimendosi a nome del gruppo politico PSE, Lissy GRÖNER (PSE - DE):

- ha sottolineato l'importanza della conciliazione della vita familiare e professionale;
- si è pronunciata a favore dell'estensione del congedo di maternità tramite un congedo di due settimane per i padri;
- ha evidenziato che entrambe le direttive devono garantire gli stessi diritti alle coppie dello stesso sesso;
- ha rilevato che l'affiliazione ai regimi di sicurezza sociale dovrebbe essere obbligatoria.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE/ADLE, Claire GIBault (ALDE/ADLE – FR)

- ha espresso ampio sostegno alla relazione di Estrela;
- riguardo alla durata del congedo di maternità ha sottolineato l'importanza della questione in ordine alle occasioni delle donne di ritornare al lavoro. Se il congedo di maternità è troppo lungo sarà molto difficile per le donne tornare a lavorare alle stesse condizioni precedenti il parto. Pertanto sostiene il periodo di 18 settimane proposto dalla Commissione;
- si è espressa a favore della possibilità di congedo per i padri, su base volontaria, piuttosto che obbligatoria.

Esprimendosi a nome del gruppo politico UEN, Eva TOMASZEWSKA (UEN - PL)

- ha rilevato che le proposte si muovono nella giusta direzione, ma non si spingono abbastanza lontano;
- ha sottolineato l'importanza del principio di sussidiarietà: si dovrebbe lasciare agli Stati membri la ricerca della migliore soluzione.

Esprimendosi a nome del gruppo politico Verts/ALE, Raúl ROMEVA i RUEDA (Verts/ALE- ES)

- si è pronunciato a favore dell'estensione, a livello europeo, del congedo di maternità a 24 settimane;
- ha evidenziato che la famiglia è una responsabilità condivisa tra uomini e donne.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE-NGL, Vera FLASAROVA (GUE-NGL - CZ)

- si è espressa a favore di rendere obbligatoria per i coniugi coadiuvanti l'adesione al regime di sicurezza sociale.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 maggio 2009, la plenaria ha adottato 30 emendamenti (1-16, 18-19, 21-28, 36, 39-40, 46) alla proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo e gli emendamenti adottati figurano nell'allegato della presente nota.

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0636),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A6-0258/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

**Proposta di direttiva
Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore agricolo.

Emendamento

(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di ***rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome*** e migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore agricolo, ***artigianale, commerciale, delle PMI e delle libere professioni***.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il Parlamento europeo ha proposto nella sua risoluzione, del 21 febbraio 1997, sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi¹, la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività in modo da non essere più lavoratori invisibili e l'obbligo per gli Stati membri di permettere ai coniugi coadiuvanti l'affiliazione ai regimi assicurativi dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni di invalidità e vecchiaia.

¹ *GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186.*

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Occorre conferire ai coniugi coadiuvanti uno status professionale chiaramente definito determinandone i diritti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio **le** misure volte a realizzare la parità tra i due sessi non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e

(10) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio **tali** misure **sotto forma di azioni positive** volte a realizzare la parità tra i due sessi non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della

donne.

parità di trattamento tra uomini e donne.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, **la gestione**, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale.

Emendamento

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale e di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o **fra** conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale. ***Ai fini della presente direttiva, i concetti di "stato coniugale" e di "impresa familiare" dovrebbero essere interpretati alla luce del riconoscimento accordato alle unioni solidali dalle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi ***in particolare in materia di contributi***. Gli

Emendamento

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a

Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione **dei lavoratori autonomi e** dei coniugi coadiuvanti può essere ad ogni modo proporzionale alla partecipazione nelle attività dell'impresa familiare.

prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti **dovrebbe** essere ad ogni modo proporzionale alla **loro** partecipazione nelle attività **del lavoratore autonomo** dell'impresa familiare.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. ***Nel definire i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione al miglioramento dei rispettivi sistemi di protezione sociale, garantendone la qualità e la sostenibilità a lungo termine.***

Emendamento

(16) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo ***o di più organismi incaricati*** di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. ***L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento. Nell'esercizio dei loro poteri e nell'adempimento delle proprie responsabilità a norma della***

Emendamento

(18) La protezione ***dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti*** dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo ***incaricato*** di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

presente direttiva tali organismi devono operare con modalità coerenti con i principi di Parigi delle Nazioni unite riguardanti lo status e il funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione

a) "lavoratori autonomi": chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti;

Emendamento

a) "lavoratori autonomi": chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti, **gli artigiani, i commercianti e nel quadro delle PMI;**

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Società - Stato coniugale o stato di famiglia

Gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia per quanto riguarda le condizioni per la creazione di una società tra coniugi o conviventi ove ciò sia riconosciuto dalla legislazione nazionale. Qualsiasi società che sia creata in comune da coniugi o da conviventi, ove riconosciuta dalla legislazione nazionale, è riconosciuta come "impresa familiare". Il riconoscimento della convivenza si basa sulle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, **la gestione**, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate a evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate a evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso **e miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale delle donne.**

Emendamenti 13 e 39

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Emendamento

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o **tra** conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Emendamenti 14 e 40

Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

Protezione sociale dei coniugi coadiuvanti

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi coadiuvanti **possano beneficiare, su loro richiesta**, di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi.

Emendamento

Protezione sociale dei coniugi **e dei conviventi** coadiuvanti

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi **e i conviventi** coadiuvanti **beneficino** di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi. **Qualora tale estensione dei benefici non sia obbligatoria ai sensi della legislazione di uno specifico Stato membro, essa viene concessa su richiesta del coniuge o del convivente coadiuvante.**

Tali misure garantiscono l'affiliazione autonoma dei coniugi coadiuvanti ai regimi di previdenza sociale esistenti per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni d'invalidità e vecchiaia purché essi versino i contributi a tali regimi allo stesso titolo dei lavoratori autonomi, con la possibilità di calcolare i loro contributi su base forfettaria.

I contributi previdenziali dei coniugi coadiuvanti dovrebbero essere detraibili dalle imposte in quanto spese di gestione, alla stessa stregua della remunerazione effettivamente corrisposta al coniuge, alla doppia condizione che i servizi siano stati debitamente prestati e che si tratti di una remunerazione normale per siffatti servizi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano, **su loro richiesta**, beneficiare **dello stesso** periodo di congedo

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano beneficiare **di un** periodo di congedo di maternità **adattato**

di maternità *di cui alla* direttiva 92/85/CEE.

alle loro esigenze specifiche. Esse dovrebbero poter scegliere la durata del congedo di maternità, purché la sua durata complessiva non superi quella specificata nella direttiva 92/85/CEE.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali.

Emendamento

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali, ***a condizione che detto massimale non porti a discriminazioni.***

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in ***alternativa*** all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso *nella misura del possibile* a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in ***aggiunta*** all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali nel loro territorio.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Articolo 7 bis
Riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti
Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni possa***

essere favorito il riconoscimento del lavoro prestato dai coniugi coadiuvanti e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative **efficaci**, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché **gli organismi** di cui al paragrafo 1 **abbiano le seguenti competenze:**

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché **l'organismo** di cui al paragrafo 1 **abbia la seguente competenza:**

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con organismi europei omologhi, quale l'Istituto europeo per la parità di genere.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Integrazione delle questioni di parità di genere nelle varie politiche

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità di genere in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate, **anche tramite Internet**, in tutto il territorio nazionale.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [**6 anni** dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [**7 anni** dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [**quattro anni** dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [**cinque anni** dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Riesame

Entro quattro anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che reputa necessarie.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [2 anni] per conformarsi all'articolo 6.

2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [1 anno] per conformarsi alla presente direttiva.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Prescrizioni minime

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alla protezione del principio di parità di trattamento rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.
